

Contratto n. _____

OGGETTO: Contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico di Struttura Semplice di "Chirurgia della mano e del piede" ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCN. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000.

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____, in Oristano presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5, corrente in Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00681110953, rappresentata dalla dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata Macomer il 29.03.1966 in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda medesima presso la cui sede è elettivamente domiciliato per la carica ricoperta, non in proprio ma in nome e per conto della predetta Azienda,

E

Il dott. Paolo Sanna '62 nato a Cagliari il 27.06.1962, residente ad Oristano Via Po n. 12, - Codice Fiscale: SNN PLA 62H27 B354J,

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del ___/___/___ è stato conferito al dott. Paolo Sanna '62 l'incarico di struttura semplice di "Chirurgia della mano e del piede" afferente alla struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Martino di Oristano - Dipartimento di Cure Chirurgiche;

- che il presente contratto è costitutivo dell'incarico a tempo determinato tra l'Azienda 5 di Oristano e il dott. Paolo Sanna '62;

tutto ciò premesso, tra le parti suindicate, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è, secondo quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____, il conferimento al dott. Paolo Sanna '62, come sopra generalizzata, dirigente Medico a tempo indeterminato presso la struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Martino di Oristano, dell'incarico professionale di "Chirurgia della mano e del piede".

ART. 2

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Ai sensi della deliberazione n. _____ del _____, l'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal ___/___/2016, con facoltà di rinnovo.

Il rinnovo sarà disposto, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, previa verifica sulle attività svolte e sul conseguimento degli obiettivi affidati e delle risorse attribuite.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, della Legge n. 122/2010.

E' fatta salva ogni eventuale disposizione di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, la quale potrebbe determinarne una riduzione temporale.

ART. 3 ORARIO DI LAVORO E FUNZIONI

Il dott. Paolo Sanna '62 è tenuto a prestare la propria attività per n. 38 ore settimanali. Avrà comunque l'obbligo di essere a disposizione oltre l'orario di servizio per cause connesse all'espletamento delle funzioni affidate ove ricorrano oggettive esigenze di urgenza e necessità. Le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale riconosciuta, sono quelle previste dall'Atto Aziendale, dai regolamenti correlati e dai relativi Contratti nazionali di lavoro, con la espressa previsione che tra le funzioni rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al raggiungimento degli obiettivi che sono stati affidati al Dirigente.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

Il dott. Paolo Sanna '62 si impegna a svolgere a tempo pieno a favore dell'Azienda, le funzioni di dirigente titolare dell'incarico professionale di "Chirurgia della mano e del piede", nonché, ogni altra attività e funzione disciplinata da atti di gestione e programmazione emanati dal Direttore Generale di questa Azienda sanitaria nell'ambito delle predette funzioni e competenze. L'incarico conferito è incompatibile con ogni altra forma di lavoro, dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato, e ciò a prescindere dalla sussistenza di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda che sono esplicitamente vietate. Il dott. Paolo Sanna '62 è tenuto a comunicare le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto d'impiego. E' fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale e delle consulenze autorizzate in base a quanto previsto dai relativi regolamenti aziendali.

ART. 5

SEDE DI SERVIZIO

la sede di lavoro è individuata presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Martino di Oristano. L'Azienda si riserva di disporre una diversa assegnazione, per motivate esigenze di servizio, presso altre strutture operative dell'Azienda medesima.

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Al dott. Paolo Sanna '62 si applicano gli istituti normativi in ordine al trattamento economico assistenziale e previdenziale previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria, vigenti nel periodo di durata del presente contratto di lavoro. Il trattamento economico è quello previsto dalla scheda di inquadramento, che sarà sottoscritta dalle parti e farà parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 7

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il dott. Paolo Sanna '62 si impegna nei confronti dell'Azienda alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28.11.2000, ferme restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti. Detto documento è consegnato al dipendente che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto. Il Direttore della struttura alla quale è assegnato il dott. Paolo Sanna '62 è responsabile dell'osservanza delle norme del codice di comportamento.

ART. 8

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE E SEGRETO D'UFFICIO

Il dott. Paolo Sanna '62 opererà, con specifici ambiti di autonomia, in collaborazione con il Direttore della Struttura di appartenenza. Il medesimo risponderà del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché, dell'imparzialità e buon andamento della propria attività. Il dott. Paolo Sanna '62 fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e succ. mod. ed alla Legge 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno o un ingiusto vantaggio a di terzi.

Nell'ambito del dovere generale di lealtà nei confronti dell'Azienda sanitaria, il dott. Paolo Sanna '62 è tenuto al rispetto rigoroso delle disposizioni impartitegli sulle modalità e sui criteri gestionali dell'unità operativa.

ART. 9

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente, in via esclusiva il Foro di Oristano.

ART. 10

NORME DI RINVIO

Il presente contratto individuale di lavoro è regolato, anche per le cause di risoluzione, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996, del 08.06.2000 e del 03.11.2005, entra immediatamente in vigore e non è assoggettato a imposta di bollo, né a particolari registrazioni. 2. Per tutto quanto non espressamente specificato negli articoli precedenti si intendono richiamati tanto il vigente C.C.N.L. sopra citato quanto le norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Medico
dott. Paolo Sanna '62

Per l'Azienda
Il Commissario Straordinario
dott.ssa Maria Giovanna Porcu

il Direttore Servizio Amministrazione del Personale
dott. Marco Biagini